N. R.G. 198/24 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sezione Feriale

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Luca Fuzio

- Presidente estensore

dott. Maria Magrì

- Giudice

dott. Maria Carla Daga

- Giudice

nel procedimento n. 198/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

BERETTA GUSTAVO (C.F. BRTGTV62D21A962A), nato a Bonate Sotto (BG) il 21.04.1962, ivi residente in via T. Tasso n. 1

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 14.06.2024 da **BERETTA GUSTAVO** (C.F. BRTGTV62D21A962A), nato a Bonate Sotto (BG) il 21.04.1962, ivi residente in via T. Tasso n. 1 per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in Bonate Sotto e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

Ist. n. 1 dep. 14/06/2024 Sent. n. 173/2024 pubbl. il 23/08/2024 Rep. n. 193/2024 del 23/08/202

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di discontratte.

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII:

considerato che BERETTA GUSTAVO non è titolare di beni immobili;

considerato altresì che il ricorrente risulta titolare di un solo bene mobile registrato, l'autovettura Volvo V50 targata CR Z49 ZW, immatricolata nel 2004, di cui il gestore della crisi riferisce che "è ferma da anni a causa di guasti tecnici e soprattutto del fatto che il ripristino della funzionalità della stessa, a causa dell'entità delle spese necessarie, si appalesa del tutto antieconomico";

considerato, ancora, che il BERETTA GUSTAVO è titolare di due distinti rapporti di conto corrente, esta li conte degli di conte degli di conte conte degli di conte di conte degli di conte degli di conte degli di conte di conte di conte degli di conte di cont

considerato, ancora, che il ricorrente è percettore di reddito da lavoro autonomo, quale geometra indipendente, per un importo pari ad euro mensili (con riferimento alla media del triennio anteriore al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio);

tenuto conto, con riguardo ai pignoramenti presso terzi cui sono sottoposti i conti correnti sopra indicati, che i medesimi, dalla data del presente provvedimento, sono inopponibili alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 - La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si



Ist. n. 1 dep. 14/06/2024 Sent. n. 173/2024 pubbl. il 23/08/2024 Rep. n. 193/2024 del 23/08/202

configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art.2741 c.c.);

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare corretta, e che per la determinazione degli importi retributivi da destinare alle medesime da parte del ricorrente il gestore della crisi ha adeguatamente tenuto conto del contributo dovuto dalla moglie convivente, ripartendolo pertanto fra i coniugi proporzionalmente ai rispettivi redditi;

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione, come da indicazione dello stesso ricorrente, i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di concente, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;


ritenuto pertanto e conclusivamente che il ricorrente sig. BERETTA Gustavo mette a disposizione dei creditori l'importo mensile di euro per 36 mensilità, oltre all'importo integrale delle tredicesime mensilità che saranno al medesimo corrisposte per un totale stimabile in euro 2000 (euro).

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Giovanni Bloch, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.





lst. n. 1 dep. 14/06/2024 Sent. n. 173/2024 pubbl. il 23/08/2024 Rep. n. 193/2024 del 23/08/202

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **BERETTA GUSTAVO** (C.F. BRTGTV62D21A962A), nato a Bonate Sotto (BG) il 21.04.1962, ivi residente in via T. Tasso n. 1;

nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;

nomina liquidatore il dott. Giovanni Bloch;

ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Roberto Fagiani;

dichiara inopponibili alla procedura i pignoramenti in corso sui rapporti di conto corrente, entre di conto di

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma



lst. n. 1 dep. 14/06/2024 Sent. n. 173/2024 pubbl. il 23/08/2024 Rep. n. 193/2024 del 23/08/202

in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII; dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 14 agosto 2024

Il Presidente estensore Dott. Luca Fuzio

